

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

114° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale " Pennello " sito nello stesso comune » (90) (D'iniziativa del senatore Murmura):

PRESIDENTE	Pag. 1532, 1535, 1536
GUANTI	1535
MACCHIAVELLI, sottosegretario di Stato per le finanze	1532, 1534, 1535
SEGNANA, relatore alla Commissione	1534, 1535
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	1535, 1536
ZUGNO	1535

Discussione e approvazione:

« Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (1922) (D'iniziativa dei deputati Ianniello; Luberti ed altri; Roberti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1529, 1531, 1533
CERRI	1531

DE LUCA	Pag. 1531
GUANTI	1531
MACCHIAVELLI, sottosegretario di Stato per le finanze	1531
SEGNANA, relatore alla Commissione	1529, 1532

INTERROGAZIONI

Svolgimento:

PRESIDENTE	1526, 1527, 1528
CIPELLINI	1527, 1528
MACCHIAVELLI, sottosegretario di Stato per le finanze	1527
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	1526

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Baldini, Biaggi, Buzio, Cerri, Cipellini, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Ferri, Fortunati, Guanti, Illuminati, Martinelli, Masciale, Soliano, Stefanelli, Zugno.

Intervengono il ministro delle finanze Preti, il sottosegretario di Stato allo stesso di-

castero Macchiavelli e il sottosegretario di Stato per il tesoro Schietroma.

F E R R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Formica e di altri senatori. Ne do lettura:

FORMICA, VIGNOLA, BARDI, CIPPELLINI, BANFI, FERRI, AVEZZANO COMES. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se risponda al vero che l'amministratore di una banca svizzera, di recente impunito di bancarotta, sia, nello stesso tempo, amministratore di una banca milanese e, malgrado tale sua qualità, anche debitore, per una somma rilevante, di detta banca;

se ed in quale modo siano stati effettuati i dovuti controlli e se sia vero che particolari affidamenti per limitare la portata della negativa situazione della banca milanese siano stati dati da un noto esponente del settore del petrolio e da un istituto di assicurazione a carattere pubblico.

Su quest'ultima circostanza, se rispondente al vero, si gradirebbero dettagliate informazioni. (int. or. - 2472)

S C H I E T R O M A , sottosegretario di Stato per il tesoro. Rispondo anche per conto degli onorevoli Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Banca d'Italia nella sua qualità di organo di vigilanza delle aziende di credito.

Si ha motivo di presumere che gli onorevoli interroganti abbiano voluto riferirsi al caso del dottor Giuseppe Pasquale di cui si è ampiamente occupata la stampa negli ultimi tempi.

A riguardo si deve innanzitutto osservare, circa gli aspetti generali della questione, che il conferimento di cariche in seno alle banche private rientra nell'esclusiva sfera decisionale delle banche stesse, nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Il fatto, poi, che un amministratore chieda la concessione di un credito all'azienda amministrata non impedisce a questa di accordare il finanziamento richiesto, a condizione che le relative deliberazioni di fido vengano assunte con l'osservanza del disposto dell'articolo 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Ciò posto e tornando ad occuparci del caso particolare oggetto dell'interrogazione in discussione, si fa presente che il dottor Pasquale, fino ad alcuni mesi or sono, ha ricoperto la carica di consigliere della Banca Loria di Milano la quale, secondo quanto ha riferito la Banca d'Italia, nel dichiarare di essere completamente estranea ai rapporti del suddetto consigliere con la banca svizzera di cui è cenno nelle stesse interrogazioni, ha aggiunto che nessuna facilitazione di credito è stata da anni accordata al dottor Pasquale il cui conto personale risulta estinto in data 28 febbraio 1969, circostanza, questa, confermata da accertamenti ispettivi condotti dall'Istituto di emissione.

Risulta, tuttavia, che la Banca Loria ha finanziato alcune società « presentate dal dottor Pasquale », ottenendo in garanzia titoli azionari, fideiussioni varie e, più recentemente, un sequestro conservativo sui beni della maggiore di tali società.

I finanziamenti risultano di importi singoli proporzionati alle capacità della Banca e comunque comprensibili, per gli utilizzi eccedenti i fidi accordati, col saldo di un conto corrente intestato allo stesso dottor Pasquale, dato in garanzia per una delle suddette società. Le relative delibere risultano assunte nel sostanziale rispetto del citato articolo 38 della legge bancaria.

La Banca d'Italia, che nel corso degli accertamenti ispettivi dianzi citati non ha mancato di raccomandare all'azienda in questione un più accurato controllo sul settore del credito, ha assicurato di seguire attentamente l'evolversi della situazione per cogliervi

6^a COMMISSIONE

114° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1971)

con tempestività eventuali riflessi negativi e per promuovere, ove del caso, l'adozione delle misure necessarie.

Circa i « particolari affidamenti » ai quali gli onorevoli interroganti hanno fatto riferimento, l'organo di vigilanza, concordando con quanto fatto presente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha escluso che si siano verificati interventi del genere.

C I P E L L I N I . Mi dichiaro soddisfatto della risposta data dall'onorevole sottosegretario per il Tesoro.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Formica e di altri senatori. Ne do lettura:

FORMICA, BARDI, CIPELLINI, VIGNOLA, BANFI, FERRI, AVEZZANO COMES. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ha notizie precise in merito al dissesto di una banca svizzera di Lugano e, particolarmente, se non ritiene opportuno informare il Parlamento — tenuto conto che nella suddetta banca prevalenti erano i capitali ita-

liani — sui controlli esercitati, per la parte di loro competenza, dagli uffici finanziari e tributari. (int. or. - 2471)

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* L'argomento di carattere generale ha già trovato puntuale svolgimento nell'esposizione testè conclusa dal rappresentante del Tesoro. L'Amministrazione finanziaria, d'altra parte, null'altro potrebbe aggiungere a quanto è stato ora riferito sulla questione, in base soprattutto alla considerazione che i controlli degli uffici tributari possono essere effettuati — come si sa — soltanto a carico dei soggetti nei cui confronti i presupposti d'imposta si verificano nel territorio dello Stato italiano.

A quest'ultimo riguardo, i dati disponibili offrono un quadro abbastanza significativo dell'azione accertatrice svolta dall'Amministrazione anche nei confronti della persona poc'anzi nominata, sul conto della quale si è in grado di riassumere in forma necessariamente prospettica le notizie relative alla posizione tributaria degli ultimi sei anni, agli effetti dell'imposizione diretta sia erariale che locale.

		Dichiarato	Definito	
Denuncia 1966 (anno base 1965)	R.M. - cat. C/1	11.592.000	16.000.000	
	Complementare	9.600.000	18.400.000	
	Imposta famiglia		26.000.000	
Denuncia 1967 (anno base 1966)	R.M. - cat. C/1	15.988.000	17.140.000	
	Complementare	25.600.000	28.600.000	
	Imposta famiglia		26.000.000	
Denuncia 1968 (anno base 1967)	R.M. - cat. C/1	14.565.000	} accettato dall'ufficio	
	Complementare	15.500.000		22.000.000
	Imposta famiglia			30.000.000

Va chiarito, in merito ai dati sin qui esposti, che essi sono da riferirsi all'attività di assicuratore svolta dal contribuente fino al giugno del 1967.

Successivamente a tale periodo, la medesima attività è stata svolta dalla società di

fatto composta dallo stesso contribuente, dal figlio di questi e da tale Calmi Gaetano.

Anche detta società ha regolarmente prodotto la denuncia dei redditi in ciascun periodo d'imposta, a decorrere dalla dichiarazione 1968.

6^a COMMISSIONE114^o RESOCONTO STEN. (10 novembre 1971)

In conto proprio il dottor Pasquale figura di aver iniziato un'attività di consulenza — non meglio definita — a partire dall'anno

1968, per cui la denuncia 1969 e quelle successive evidenziano la seguente situazione:

		Dichiarato	Accertato	Definito
Denuncia 1969	R.M. - cat. C/1	19.429.000	80.000.000	} in corso di notifica 32.000.000
	Complementare	16.180.000	150.000.000	
	Imposta famiglia			
Denuncia 1970	R.M. - cat. C/1	20.850.000	80.000.000	} in corso di notifica 36.000.000
	Complementare	18.830.000	150.000.000	
	Imposta famiglia			
Denuncia 1971	R.M. - cat. C/1	21.300.000	} la dichiarazione è tuttora in corso di esame	36.000.000
	Complementare	24.000.000		
	Imposta famiglia			

Si omette la citazione dei dati relativi alla società di fatto innanzi accenata, anche perchè è assai modesta la compartecipazione ad essa del dottor Pasquale.

Questi, peraltro, figura interessato all'attività di diverse società di capitali essenzialmente e prevalentemente operanti nel settore immobiliare, il cui andamento viene attentamente seguito dagli organi dell'Amministrazione preposti all'accertamento, ai fini di un accurato controllo dei risultati di gestione.

Società delle quali è compartecipe il dottor Pasquale Giuseppe:

- 1) S.p.A. « FI.Di.BO » (attività immobiliare).
- 2) S.p.A. « C.E.D.i.M. » (attività immobiliare).
- 3) S.p.A. « S.O.G.E.D.i.M. » (attività immobiliare).
- 4) S.p.A. « Immobiliare Giacinto ».
- 5) S.p.A. Italo-Svizzera « Prati verdi » (attività immobiliare e di allevamento pollame).
- 6) S.p.A. « M.A.P. » - Manifattura Armi Pezzani.
- 7) S.r.l. « Tiro a volo Bononia » (Esercizio di attività e manifestazioni sportive e turistiche).

C I P E L L I N I . È evidente che questa molteplice attività del dottor Pasquale presenta dei lati oscuri, perchè mi sembra davvero

impossibile mettere insieme tante attività nel giro di appena due o tre anni. Si tratta di attività sportive, finanziarie, industriali, perfino un allevamento di polli; in realtà i polli — e questo non suoni come una offesa ai nostri connazionali — sono stati gli emigranti che hanno depositato i loro risparmi nella banca di Lugano.

Effettivamente i controlli degli uffici finanziari e tributari riguardano i soggetti che esercitano la loro attività nel territorio italiano, ma il dottor Pasquale esercita la sua attività in Italia, anche se nel caso specifico di questa banca una parte di questa attività si svolgeva in Svizzera. Per queste ragioni io penso che i controlli dovevano essere più accurati perchè la Guardia di finanza, quando vuole, certe cose riesce a farle, specialmente nei confronti delle cooperative.

Per questi motivi, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta fornita dall'onorevole Sottosegretario in ordine ai controlli esercitati in relazione all'attività del dottor Pasquale.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Pegoraro. Ne do lettura:

PEGORARO. — Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso che molti Uffici del registro, interpretando in modo restrittivo la legge 6 agosto 1954, n. 604, stanno chiedendo a coltivatori diretti il pagamento dell'imposta

suppletiva di registro in quanto « il trasferimento di fondi rustici tra componenti dello stesso nucleo familiare non attua nè l'ipotesi della formazione, nè quella dell'arrotondamento della piccola proprietà contadina »;

tenuto conto che tale interpretazione, invece di incoraggiare l'aumento delle dimensioni dell'unità podereale, favorisce, nella pratica, lo spezzettamento e la divisione del fondo tra gli eredi,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non ritengano opportuno:

1) addivenire ad un'interpretazione autentica della normativa, nel senso di assicurare ai coltivatori diretti i benefici della legge 6 agosto 1954, n. 604, anche quando il trasferimento di fondi rustici ha luogo tra componenti dello stesso nucleo familiare;

2) intervenire presso gli Uffici del registro affinché, per le pratiche in corso, non procedano a termini di legge contro i coltivatori diretti ai quali, ingiustamente, è stato chiesto il pagamento dell'imposta suppletiva. (int. or. - 2561)

Ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del Regolamento, constatata l'assenza del presentatore, dichiaro decaduta questa interrogazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (1922), d'iniziativa dei deputati Ianniello; Luberti ed altri; Roberti ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ianniello; Luberti, Ca-

poni, Pietrobono, Amendola Pietro, Maschiella, Pochetti, Bastianelli, D'Alessio, di Marino, Foscarini, Fregonese, Raucci; Roberti, Pazzaglia, Abelli, Santagati: « Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati a ruolo ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1962, n. 143, e ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 360, e della legge 30 maggio 1970, n. 361, possono chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza in applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, dei periodi di servizio effettivamente resi, presso gli opifici e stabilimenti dell'Amministrazione stessa, per lavori di carattere stagionale.

Per gli operai di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non è tenuto al rimborso dei contributi assicurativi relativi ai periodi riscattati di cui all'ultimo comma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33. Lo Stato subentra nel diritto di ciascun operaio alla quota della pensione di vecchiaia, all'atto della sua cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SEGNANA, *relatore alla Commissione.*
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame rappresenta il frutto di un lavoro di unificazione di tre disegni di legge presentati presso l'altro ramo del Parlamento, tutti tendenti allo stesso

fine: quello di eliminare determinate situazioni di sperequazione verificatesi per il personale operaio dipendente dall'Amministrazione dei monopoli di Stato a seguito dell'applicazione di varie leggi approvate negli ultimi anni.

Bisogna dire innanzitutto che si tratta di personale adibito a lavori stagionali, attinenti soprattutto alla coltivazione del tabacco. Esso era impiegato generalmente per 90 giorni, per essere successivamente licenziato e quindi riassunto per pochi giorni, giustificandosi in parte tale sistema di assunzione in considerazione del particolare tipo di prestazioni che era chiamato a svolgere.

Con la legge 26 febbraio 1952, n. 67, furono emanate norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato in genere. L'Amministrazione dei monopoli non ne tenne però conto, ritenendo che non dovessero essere applicate al personale salariato impiegato per un periodo di novanta giorni, e continuò pertanto a mantenere il personale stesso nel predetto regime particolare. Successivamente, con la legge 31 marzo 1955, n. 265, riguardante parimenti il personale dei monopoli, praticamente venne abolito il personale temporaneo; in tale periodo vennero presentati al Consiglio di Stato vari ricorsi, una parte dei quali fu accolta, ritenendo il predetto consenso che dovesse essere considerata nulla la prassi dei licenziamenti trimestrali. Anzi, il Consiglio di Stato dichiarò in maniera molto esplicita che tale tipo di licenziamento era da considerare come un espediente di cui si serviva l'Amministrazione per violare la legge; di conseguenza coloro i quali avevano presentato il ricorso potettero ottenere un inquadramento a norma delle leggi che ho sopra richiamate e che l'Amministrazione aveva ritenuto non dovessero essere applicate per il personale in questione.

Nel 1962, e precisamente con la legge n. 143 del 28 marzo, venne ulteriormente riordinata la materia, riconoscendosi al personale giornaliero il diritto all'inquadramento a condizione che gli interessati non avessero avuto, nel 1952, un'età superiore ai 45 anni; e in tal modo il problema avrebbe dovuto essere risolto. La legge però non stabilì che, ai fini della pensione, fosse considerato anche tut-

to il periodo di lavoro prestato antecedentemente, ma fissò come inizio per la pensione la data della sua entrata in vigore; il che ha fatto sì che numerose persone, le quali hanno prestato la propria opera praticamente sempre alle dipendenze dei monopoli, si trovino nella condizione di non poter beneficiare dello stesso trattamento pensionistico di altri colleghi.

Il disegno di legge in esame, quindi, si propone lo scopo di sanare la suddetta situazione, stabilendo che gli operai in servizio alla data di entrata in vigore delle norme in questione potranno chiedere il riscatto dei periodi di servizio effettivamente resi presso gli opifici e stabilimenti dell'Amministrazione per lavori di carattere stagionale; inoltre, prevede norme di favore per coloro i quali non si trovino nelle condizioni di cui sopra, ma abbiano già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia. Si tratta dunque di una questione complicata, forse, nella sua genesi ma semplice per quanto riguarda la soluzione.

Per doveroso impegno verso alcuni colleghi non appartenenti alla Commissione debbo a questo punto far presente che mi è stata prospettata anche qualche situazione che col disegno di legge non verrebbe ad essere sanata. In particolare i colleghi Formica e Follieri mi hanno rappresentato l'opportunità di un emendamento che riguarderebbe un certo gruppo — non troppo numeroso — di operai i quali potrebbero anche non beneficiare del provvedimento, avendo lavorato e lavorando nelle saline. Debbo però, sempre per dovere di obiettività, informare i colleghi che i sindacati rappresentanti i lavoratori nelle tre organizzazioni sindacali a livello nazionale hanno fatto presente che le suddette situazioni non sono le sole a permanere non risolte, e che il pretendere di risolvere tutto con il presente provvedimento significherebbe ampliare la questione dandole forse dimensioni che potrebbero mettere in difficoltà il Governo, come risulta anche dagli atti parlamentari delle discussioni svoltesi in proposito alla Camera dei deputati, dove erano stati presentati degli emendamenti che il Governo dichiarò appunto di non poter accogliere. È quindi un motivo di ca-

6^a COMMISSIONE

114° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1971)

rattere pratico quello che consiglia di non trasmettere nuovamente all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge ulteriormente modificato (tra l'altro, in un momento particolarmente difficile per l'attività parlamentare a causa degli impegni per l'elezione del Presidente della Repubblica), e ad accantonare per intanto i problemi cui ho fatto testè cenno. Essi potranno essere esaminati successivamente, in un apposito provvedimento del quale potrebbe assumersi l'iniziativa lo stesso Governo oppure colleghi dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Concludo, raccomandando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge, che merita indubbiamente di essere accolto data la fondatezza dei motivi sui quali è basato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione.

G U A N T I . Essendo il testo al nostro esame frutto dell'unificazione di tre proposte di legge d'iniziativa parlamentare, credo che sia accoglibile nella sua attuale formulazione, considerata anche l'attesa del personale interessato, che lo rende particolarmente urgente.

C E R R I . Concordo con l'impostazione data dal relatore alla sua esposizione, nonché sull'opportunità di approvare il provvedimento nella sua formulazione attuale evitando il ritorno alla Camera; e ciò sia per le ragioni che il relatore stesso ha illustrato e sia in considerazione del fatto che il testo sottoposti è in definitiva quello proposto dal Governo all'altro ramo del Parlamento per coordinare i tre progetti di legge presentati sulla materia da tutti i gruppi politici, per cui non dovrebbero sussistere esitazioni al riguardo. Con tutto il rispetto per le giuste proposte avanzate dai colleghi menzionati dal relatore, non è possibile in questa sede esaminare altre situazioni. Il problema rimane aperto per molti altri settori, e bene ha fatto il relatore a sollecitare in futuro l'esame; se affrontato adesso, infatti, farebbe sorgere anche problemi di copertura, che impedirebbero probabilmente la rapida approvazione del provvedimento.

È stata certamente un'esperienza amara per migliaia di dipendenti l'atteggiamento erroneo assunto in partenza dall'Amministrazione dei monopoli, alla quale il Consiglio di Stato inevitabilmente ha dato torto, perchè si basava su espedienti, licenziando i lavoratori al termine dei 90 giorni e riassumendoli il giorno successivo. Era troppo scoperta questa manovra e colpiva i diritti dei lavoratori, soprattutto ai fini dell'anzianità del servizio prestato.

D E L U C A . Signor Presidente, dichiaro di concordare sulle conclusioni alle quali è giunto il relatore proponendo l'approvazione del disegno di legge, che rappresenta, a mio modo di vedere, un atto di giustizia nei confronti di operai che hanno lavorato e che pertanto hanno diritto ad un adeguato trattamento di quiescenza.

Sarebbe giusto estendere il provvedimento anche ai dipendenti delle saline, per l'affinità che questi hanno con i dipendenti del monopolio (si tratta di monopoli in entrambi i casi), tuttavia mi rendo conto delle ragioni addotte dallo stesso relatore, ossia della necessità di evitare che ci possano essere ritardi nell'approvazione di questa norma, ritardi che poi, nell'obbiettivo di un perfezionamento, farebbero rischiare di non ottenere quel bene che si può conseguire approvando il disegno di legge così come è formulato.

Mi associo all'auspicio che lo stesso relatore ha espresso, e cioè che il Governo voglia considerare l'opportunità dell'estensione delle norme in oggetto anche ad altre categorie di personale. Per lo stesso motivo che abbiamo richiamato, cioè che si tratterebbe di un atto di giustizia, sarebbe opportuno che il Governo si facesse promotore di un disegno di legge da presentare al Parlamento; tuttavia ritengo che anche la nostra Commissione possa farsi parte diligente allo scopo di riempire un vuoto che evidentemente si determina verso altre categorie di lavoratori. Con queste parole rinnovo la mia adesione all'approvazione del disegno di legge.

M A C C H I A V E L L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, la relazione del senatore Segnana è stata talmente precisa che non c'è altro da aggiungere, se non rilevare che le organizzazioni sindacali, anche a livello confederale, e i lavoratori direttamente interessati, hanno fatto presente come l'inserimento in questo provvedimento di eventuali emendamenti peggiorerebbe la situazione, per cui raccomandando che il disegno di legge venga approvato nel testo pervenuto all'altro ramo del Parlamento.

I senatori Segnana, Cerri e De Luca hanno rivolto una richiesta cordiale, ma pressante, nei confronti del Governo affinché cerchi di ovviare ad alcune deficienze che avevano fatto pensare, in un primo momento, alla presentazione di emendamenti o di ordini del giorno. Poichè si tratta di compiere un atto di giustizia nei confronti di coloro che si trovano nelle stesse condizioni di questi lavoratori ma hanno lavorato in altri ambienti, non certo migliori dal punto di vista igienico, accolgo quest'invito e dichiaro che me ne farò interprete presso il Ministro. Vedremo, tra l'altro, se l'iniziativa dovrà essere presa dal Governo o potrà essere assunta dagli onorevoli senatori: su questo punto troveremo certamente un punto di incontro. Rimane, comunque, fermo l'impegno del Governo di esaminare la richiesta avanzata dal senatore Segnana e sottolineata dai senatori Cerri e De Luca.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. Le assicurazioni date dall'onorevole Sottosegretario sono veramente positive e quindi non è necessaria, almeno per quello che concerne la mia persona, la presentazione di un ordine del giorno, in quanto abbiamo fiducia in modo particolare nella serietà dell'onorevole Sottosegretario qui presente, che sappiamo con quanto calore porti avanti i problemi sollevati in questa Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale "Pennello" sito nello stesso comune** » (90), di iniziativa del senatore Murmura

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Murmura: « Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale "Pennello" sito nello stesso comune ».

L'ultima volta che ci siamo occupati di questo disegno di legge è stato nella seduta del 7 luglio 1971. In quella riunione il relatore Segnana riferì sul sopralluogo, da lui effettuato per incarico della Commissione, a Vibo Valentia; il senatore Trabucchi chiese che si cogliesse l'occasione per operare un chiarimento definitivo tra il Ministero delle finanze e quello della marina mercantile in ordine al demanio marittimo e inoltre che l'amministrazione demaniale predisponesse un piano di risanamento del compendio, d'intesa con il comune. Il sottosegretario Macchiavelli, a nome del Governo, suggerì, infine, un breve rinvio al fine di consentire una valutazione delle proposte del relatore, rinvio che è stato concesso.

Prima di dare la parola al relatore, vorrei che intervenisse il rappresentante del Governo.

MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'ultima seduta di luglio rimasi, per la verità, piuttosto sconcertato dalla relazione del senatore Segnana e dagli interventi degli onorevoli senatori, per cui abbiamo predisposto un supplemento di indagini. Riporto qui gli elementi che abbiamo raccolto e che credo possano servire al relatore e alla Commissione per un giudizio su questa proposta di legge.

Anzitutto il senatore Segnana aveva fatto presente che gli originali metri quadrati 231 mila erano diventati molti di meno. Ciò risponde a verità in quanto oggi sono 150.550, ma questa riduzione si è verificata a seguito

6^a COMMISSIONE

114° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1971)

di una nuova delimitazione eseguita il 23 marzo, per effetto della quale sono state escluse dalla sdemanializzazione alcune aree non occupate da costruzioni e tuttora utilizzabili per i pubblici usi. Tale sdemanializzazione, peraltro, è stata effettuata secondo accordi a suo tempo presi tra amministrazioni statali interessate e il comune di Vibo Valentia.

La seconda questione sollevata dal senatore Segnana riguardava la cifra, perchè secondo la stima dell'ufficio tecnico erariale il valore di questa area era di 860 milioni. Il Ministero ritiene di poter accedere alla richiesta del senatore Segnana, anche se raccomanda che il prezzo non sia solamente simbolico (si era parlato, mi sembra, di 50 o 100 milioni). Il Ministero delle finanze si rimette, cioè, alla Commissione, tenendo presente che indubbiamente la situazione che si è venuta a creare, sulla quale ampiamente il senatore Segnana ci ha riferito, assume caratteristiche particolari. Debbo, comunque, far presente che questa rimessione del prezzo alla valutazione della Commissione è considerata un atto del tutto eccezionale che non deve costituire un precedente, ma tiene conto di quello che anche visivamente abbiamo constatato dalle fotografie che il relatore ci ha presentate.

Il senatore Trabucchi aveva posto due problemi: operare un chiarimento tra il Ministero delle finanze e quello della marina mercantile in ordine al demanio marittimo; far predisporre dall'Amministrazione demaniale un piano di risanamento del compendio, d'intesa con il comune. A questo proposito reputo di dover dare una risposta, anche se il senatore Trabucchi non è presente, perchè credo che essa interessi comunque l'intera Commissione.

Per quanto si riferisce alla prima questione, cioè operare un chiarimento tra il Ministero delle finanze e quello della marina mercantile, rilevo che, ai sensi del Codice della navigazione e del regolamento per la navigazione marittima, l'Amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia. In base alla suddetta normativa spetta sempre all'Amministrazione della marina mercantile la competenza esclusiva in materia di concessioni,

mentre l'Amministrazione finanziaria ha ingerenza limitatamente alla determinazione del canone annuo che è stabilito di concerto con gli organi marittimi.

Sulla seconda questione, cioè quella di presentare un piano di risanamento del compendio, sia sotto l'aspetto della polizia locale, sanitaria e igienica, che sotto quello delle opere pubbliche, faccio presente che la competenza al riguardo spetta, in base alla vigente legge comunale e provinciale, esclusivamente al comune di Vibo Valentia, il quale dovrà provvedervi dopo l'acquisizione del compendio.

Credo, peraltro, opportuno dare un suggerimento: il Comune sia tenuto ad operare sollecitamente a questa opera di risanamento, perchè è assolutamente necessaria.

Preciso ancora che nello stato di previsione dalla spesa del Ministero delle finanze non è previsto alcuno stanziamento nella suddetta materia e il Ministero, quindi, non può essere chiamato ad intervenire nella predisposizione e nella realizzazione di un piano del genere, esulando del tutto tale attività dai suoi compiti istituzionali.

Tutto ciò premesso, signor Presidente, chiedo alla cortesia del senatore Segnana se non ritiene di accettare due nostre raccomandazioni, che non abbiamo voluto autonomamente presentare per riguardo verso la Commissione, e di tradurle in un formale emendamento. Esse riguardano l'opportunità che il comune sollevi l'Amministrazione da ogni onere relativo ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupatori del suolo, e che, oltre al prezzo simbolico che la Commissione determinerà, corrisponda le indennità arretrate dovute dagli occupatori abusivi, obbligandosi contemporaneamente, mediante un vincolo ventennale, a destinare parte del suolo a strade, piazze e giardini, proprio per superare quell'impressionante visione che abbiamo avuto dalle fotografie alle quali poc'anzi facevo riferimento. Credo che obbligare il comune a questo vincolo, quanto meno ventennale, per quanto si riferisce alla destinazione di una parte del suolo a strade, piazze e giardini costituisca una richiesta largamente compensata, a favore del comune, con la riduzione dagli 860 milioni richiesti

6^a COMMISSIONE114^o RESOCONTO STEN. (10 novembre 1971)

inizialmente dall'Amministrazione finanziaria al prezzo che stabilirà la Commissione.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. Dopo quanto ha detto il sottosegretario Macchiavelli, ho ben poco da aggiungere, perchè egli praticamente ha risolto i problemi sollevati nelle precedenti discussioni.

Desidero ringraziarlo per la comprensione che egli personalmente e il Ministero in generale hanno mostrato per questo provvedimento, considerati soprattutto gli aspetti particolari che il provvedimento stesso tocca.

Il terreno che oggi verrebbe ceduto al comune di Vibo Valentia, se fosse sgombero degli attuali fabbricati, avrebbe — come ha giustamente rilevato l'onorevole Sottosegretario — un prezzo che si aggirerebbe sui valori agricoli. È chiaro che se lo consideriamo con la valorizzazione avvenuta, le valutazioni fatte dall'ufficio tecnico erariale del Ministero sono senz'altro da considerare giuste.

Vi è una situazione di fatto che a mio giudizio merita di essere considerata in modo particolare, cioè che questo è un bubbone che deve essere eliminato, è un qualcosa di disonorante per il nostro Paese e pertanto dobbiamo trovare i mezzi per eliminarlo. Se per l'acquisto di questo terreno dovessimo però accollare al comune di Vibo Valentia un onere non adeguato a quello che è il bilancio di questo comune, che è già di per sé un bilancio difficile, non avremmo risolto il problema. Ecco quindi la ragione per cui avevo proposto di chiedere una cifra simbolica. Avevo previsto la cessione del terreno per l'importo di 50 milioni. Però se i colleghi qui presenti volessero anche modificare ed aumentare questa cifra, penso che non sarebbe comunque esagerata anche se dovessimo portarla ad 80 milioni.

Avevo previsto la stesura di un nuovo testo di due articoli che a mio avviso risolverebbe in maniera più organica il problema. Ne do lettura.

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del Comune di Vibo Valentia del

compendio di proprietà dello Stato denominato « Pennello », sito in detto Comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 154.940, per il prezzo complessivo di lire 50 milioni.

MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo il nostro esame, fatto il 23 marzo scorso, la superficie complessiva è di 150.550 metri quadrati.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. D'accordo: 150.550 metri quadrati.

Art. 2.

La vendita autorizzata dall'articolo precedente è condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:

- 1) destinare un'adeguata superficie a strade, piazze e zone verdi;
- 2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali concessionari;
- 3) istituire nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa al fine di destinare il ricavato delle cessioni dei terreni ad opere di urbanizzazione della località « Pennello ».

Quest'articolo 2 verrebbe a modificare l'articolo 2 del testo presentato dal senatore Murrura, e praticamente accoglierebbe anche la proposta fatta dall'onorevole Sottosegretario di sollevare l'Amministrazione da ogni onere ed obbligo relativo ai procedimenti giudiziari in corso.

Se poi l'onorevole Sottosegretario ritiene opportuno aggiungere a carico del comune anche l'obbligo ventennale di destinare una adeguata superficie a strade, piazze e zone verdi, io non mi oppongo.

Ho inserito il punto 3) nell'articolo 2 in quanto ritengo che il comune di Vibo Valentia dovrà chiedere qualcosa agli interessati nel momento in cui trasferirà loro i terreni,

per cui ritengo giusto che questo introito del comune di Vibo Valentia sia destinato esclusivamente a quelle opere di urbanizzazione che abbiamo visto essere mancanti nel compendio del « Pennello ».

Questa è la proposta che ho l'onore di presentare. Naturalmente sono disposto ad accogliere gli eventuali altri suggerimenti che venissero dai colleghi. Il testo che propongo è il frutto delle precedenti discussioni.

G U A N T I . Sono d'accordo sul prezzo stabilito nel primo articolo ed anche sulla formulazione dell'articolo 2. Desidero solo osservare, poichè lo scopo principale è quello del risanamento, che al punto 1) dell'articolo 2, anzichè dire: « destinare un'adeguata superficie. . . », è opportuno precisare che almeno il 20 per cento della superficie deve essere destinata a strade, piazze e zone verdi.

Z U G N O . Mi sembra che la destinazione stabilita nel terzo punto dell'articolo 2 sia troppo rigida; penso che sarebbe preferibile usare una formula un poco più elastica.

P R E S I D E N T E . Se il Demanio (che poi rappresenta l'interesse di tutti) ha accettato il fatto che sia il legislatore, in una sua visione particolare, a stabilire le cifre (normalmente il legislatore si fa assistere dagli organi tecnici) questo è un fatto che può essere giustificato solo da una grave ragione politica e sociale, che è messa chiaramente in evidenza dalle fotografie che ci sono state esibite. Resta però il fatto che dobbiamo mettere delle condizioni severe e tassative per costringere il Comune, se vuole questo terreno per un boccone di pane, a eseguire le opere promesse. Altrimenti noi inganniamo noi stessi e i cittadini di Vibo Valentia.

L'articolo 2 dovrebbe essere così modificato:

« La vendita autorizzata dall'articolo precedente è condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:

1) destinare a strade, piazze e zone verdi un'adeguata superficie non inferiore a . . .

2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali concessionari;

3) istituire nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa al fine di destinare il ricavato delle cessioni dei terreni ad opere di urbanizzazione della località " Pennello ".

Il mancato rispetto, anche parziale, di tali condizioni comporta la decadenza dalla vendita ».

Solo così il Demanio può subentrare nuovamente se l'Amministrazione comunale è inadempiente.

S C H I E T R O M A , sottosegretario di Stato per il tesoro. Sarebbe opportuno eliminare la specificazione « della località Pennello » e lasciare solo « ad opere di urbanizzazione ».

Z U G N O . Quelle opere sono legate al ricavo delle cessioni; queste entrate ad un certo punto finiranno.

M A C C H I A V E L L I , sottosegretario di Stato alle finanze. Posso senz'altro accettare la formulazione indicata dall'onorevole Presidente con una sola modifica; al posto di « concessionari » metterei « occupatori del suolo » perchè si tratta di abusivi. Inoltre, dato che noi pensavamo che il ricavato sarebbe andato all'Erario mentre ora al terzo punto dell'articolo 2 si è stabilito diversamente, vorrei pregare la Commissione di considerare l'opportunità di arrivare a 60-70 milioni.

S E G N A N A , relatore alla Commissione. Si potrebbe fare un prezzo complessivo di 70 milioni, che rappresenterebbe un buon prezzo agricolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo proposto dal relatore, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia del compendio di proprietà dello Stato denominato « Pennello », sito in detto comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 150.550, per il prezzo complessivo di lire 70 milioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, nel testo rielaborato dal relatore a seguito delle osservazioni avanzate nel corso del dibattito:

Art. 2.

La vendita autorizzata dall'articolo precedente è condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:

1) destinare a strade, piazze e zone verdi, una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;

2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupatori del suolo;

3) vincolare le entrate derivanti dalle eventuali cessioni dei terreni ad opere di urbanizzazione della località « Pennello ».

Il mancato rispetto, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione del contratto.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poichè ci troviamo in materia speciale, anzichè parlare di contratto, nella legge parlerei della vendita.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ha proposto di sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 2, le parole « del contratto », con le altre « della vendita ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.